



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIV LEGISLATURA

ANNO 2012

---

## **DISEGNO DI LEGGE 4 ottobre 2012, n. 339**

**Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)**

D'iniziativa del **consigliere Salvatore Panetta**  
(Unione per il Trentino)

Presentato il **4 ottobre 2012**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 4 ottobre 2012, n. 339**

### **Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)**

#### INDICE

*Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*

*Art. 2 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008*

*Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008*

*Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008*

*Art. 5 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008*

*Art. 6 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008*

#### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2012 le parole: "manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici."

#### Art. 2

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2002 dopo le parole: "nella manifestazione di volontà scritta del defunto" sono inserite le seguenti: "o da persona da loro delegata".

#### Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

"1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo ad un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune di cui all'articolo 9. Il recesso

dall'affidamento è annotato nel registro. In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo."

#### Art. 4

##### *Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituita dalla seguente: "Loculi, cellette cinerarie e ossarie";

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Al fine di favorire la mineralizzazione in tempi brevi delle salme tumulate nei loculi è autorizzata la costruzione di loculi aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale all'interno delle quali le salme ivi tumulate subiscono un processo spontaneo di mineralizzazione. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei suddetti loculi."

#### Art. 5

##### *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Dopo la realizzazione del primo impianto di cremazione previsto nel comune di Trento, che costituisce la dotazione minima indispensabile a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di altri impianti da parte dei comuni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi da parte dei comuni proponenti, che tengano conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, tendenti a dimostrare la sostenibilità economica del nuovo impianto."

#### Art. 6

##### *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"1 bis. Al fine di monitorare il fenomeno della cremazione per meglio comprendere il fabbisogno futuro di sepolture o cellette ossario cinerarie ed evitare ingiustificati ampliamenti cimiteriali la Provincia attraverso il servizio statistica e con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali promuove un'indagine annuale presso i comuni, tendente a rilevare la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte."